COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Decisione sulla ricevibilità dell'iniziativa popolare comunale "Sistemiamo Via Industria senza seconda fase"

Il Municipio di Caslano,

richiamati

- gli art. 76 e seguenti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- l'art. 24 del Regolamento comunale di Caslano;
- l'iniziativa popolare comunale denominata «Sistemiamo Via Industria senza seconda fase»;

constatato che

- il testo dell'iniziativa popolare è stato depositato dal comitato promotore in data 8 maggio 2026 presso la Cancelleria comunale, che ne ha dato immediata comunicazione all'albo comunale. In data 14 agosto 2026 con lettera raccomandata a mano il rappresentante degli iniziativisti ha presentato il testo dell'iniziativa al Municipio, corredato da 530 firme; il termine di 100 giorni, scaduto lunedì 17 agosto 2026 alle ore 18:00, è stato quindi rispettato;
- dagli accertamenti effettuati dalla Cancelleria comunale è risultato che delle 530 firme, 458 sono risultate valide e appartenenti a cittadini di Caslano aventi diritto di voto in materia comunale, superando pertanto la soglia minima di 395 firme (15% degli iscritti in catalogo) necessaria per la riuscita dell'iniziativa;
- il Municipio è pertanto chiamato a statuire sulla ricevibilità dell'iniziativa popolare entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione. Per procedere al necessario esame della fattispecie, tenuto conto della sua rilevanza, esso si è avvalso di due distinti pareri legali, entrambi convergenti nelle loro conclusioni. Il Municipio ha fatto proprie tali conclusioni, che vengono sinteticamente riprese nei considerandi che seguono;

considerato che:

a) l'iniziativa comunale deve riguardare un oggetto ammesso dall'art. 76 LOC, essere chiara, rispettare l'unità di materia e di forma, essere compatibile con l'ordinamento superiore e poter essere realizzata. Tale norma precisa (cpv. 1) che per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i, e m dell'art. 13 LOC e degli artt. 192a e 193f LOC. In particolare, l'art. 13 lett. d LOC tratta dell'adozione del piano regolatore, mentre che l'art. 13 lett. g LOC della decisione circa l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e la concessione dei relativi crediti necessari. La giurisprudenza ticinese sintetizza questi criteri affermando che l'iniziativa deve essere "*compatibile con l'ordinamento giuridico federale, cantonale e comunale e si presta infine a realizzazione*" (STA 52.2017.120 del 1° dic. 2017 consid. 2.2);

b) l'iniziativa popolare in questione chiede di sistemare la carreggiata di Via Industria mantenendo le attuali dimensioni, senza ampliamenti sostanziali e senza espropri di proprietà private, promuovendo al contempo maggiore sicurezza stradale, moderazione della velocità e contenimento dei costi, demandando al Municipio l'elaborazione di un progetto conforme a tali principi;

c) l'iniziativa propone una sistemazione di Via Industria contraria a quanto previsto dal piano regolatore, in quanto si chiede di mantenere "le dimensioni attuali del campo stradale, senza ampliamenti sostanziali e senza esproprio di proprietà private", mentre il piano regolare ne prevede l'allargamento con conseguenti espropri. Il testo depositato chiede una specifica configurazione dell'opera con una riduzione del calibro senza formale adeguamento del PR. Tuttavia, le scelte di principio già definite dal PR non possono essere rimesse in discussione nell'ambito della successiva approvazione del progetto stradale. Considerato che l'iniziativa postula la realizzazione di un'opera contraria al PR vigente, essa risulta materialmente irrealizzabile e giuridicamente incompatibile con l'ordinamento superiore; ne discende che la stessa va dichiarata irricevibile;

d) anche volendo interpretare l'iniziativa come una richiesta implicita di modifica del Piano regolatore, la stessa non potrebbe essere accolta. Il Tribunale federale, con sentenza del 14 novembre 2025, ha infatti già escluso l'esistenza dei presupposti per un riesame della pianificazione vigente e, da allora, non sono intervenuti nuovi fatti o modifiche normative rilevanti tali da giustificare una revisione del PR. Anche sotto questo profilo, l'iniziativa deve pertanto essere dichiarata irricevibile;

e) non è inoltre giuridicamente ammissibile che il Municipio trasformi d'ufficio l'iniziativa da richiesta di sistemazione stradale a domanda di variante del Piano regolatore. Il principio *in dubio pro populo* consente di superare incertezze redazionali o imperfezioni formali, ma non autorizza l'autorità a sostituire l'oggetto dell'iniziativa sottoscritta dai cittadini con uno sostanzialmente diverso. Nel caso concreto, il testo dell'iniziativa non manifesta alcuna volontà di modificare il Piano regolatore; una sua reinterpretazione in tal senso altererebbe l'oggetto della votazione, la procedura applicabile e i presupposti di merito previsti dalla legge. La giurisprudenza cantonale e federale esclude espressamente una simile conversione;

f) l'irricevibilità dell'iniziativa non discende da una valutazione dell'opportunità politica delle proposte formulate dai promotori, ma esclusivamente dal mancato adempimento dei presupposti giuridici richiesti dalla legislazione applicabile per l'esercizio del diritto d'iniziativa popolare;

visto quanto precede e a tenore della risoluzione municipale nr. 3292 del 14 settembre 2026

decide:

1. L'iniziativa popolare denominata "Sistemiamo Via Industria senza seconda fase" è dichiarata irricevibile;

2. Di conseguenza, l'iniziativa non viene trasmessa al Consiglio comunale per l'esame di merito;

3. La presente decisione è pubblicata all'albo comunale a partire dal 17 settembre 2026 e per un periodo di 30 giorni;

4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione all'albo comunale;

5. Intimazione per raccomandata a:
   - Robert Di Grazia, rappresentante dei promotori dell'iniziativa popolare.

PER IL MUNICIPIO DI CASLANO

Il Sindaco
E. Taiana

Il Segretario
A. Sciolli

COMUNE DI CASLANO

Ris. mun. 3292 del 14 settembre 2026